



IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

In composizione collegiale. riunito in persona dei giudici:

dott. Giuseppe Campagna Presidente

dott. Tiziana Drago Giudice

dott. Caterina Ascianto Giudice Relatore

- letti gli atti del Concordato Preventivo (n. 1/2013 R.G) di CIFAM s.n.c.;

- sentita la relazione del Giudice relatore;

- in esito all'udienza camerale del 30.01.2015;

ha pronunciato il seguente

Decreto

Di omologazione del concordato preventivo di CIFAM s.n.c. CF:01221820804, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Maria Allegra, con sede in via Nazionale II trav n.87 San Gregorio Reggio Calabria, elettivamente domiciliata presso l'avv. Amalia De Paola e rappresentata e difesa dagli avv. F. Cardone e F. Guerrera, giusta delega in atti;

premesso che con ricorso del 12.02.2014, nel termine assegnato ex art. 161 c. 6 l.f., la società Cifam snc ha proposto domanda per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che la società ricorrente ha basato al propria proposta di concordato su un Piano di natura esclusivamente liquidatoria così riassumibile:

concordato con cessione "liquidatoria" dell'intero patrimonio sociale, ovverosia di tutti i beni e diritti costituenti le attività della Società proponente, ai sensi degli art.li 160, n. 1 lett. a), e 182 Legge fallimentare. Offre ai creditori la cessione dei propri beni per conseguire l'esdebitazione; tale cessione, sulla base del prospetto sotto indicato, consente:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura;
- b. il pagamento integrale dei debiti prededucibili;
- c. il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio;
- d. il pagamento integrale dei crediti chirografari.

La società propone il soddisfacimento integrale dei creditori nei termini e con le modalità dettagliate nel piano:

Creditori prededucibili o privilegiati, non ammessi al voto, con pagamento integrale al 100%; per i tali creditori sono stati calcolati gli interessi al tasso legale del 1% (in



vigore al 01/01/2014) su 36 mesi (6 mesi sino all'omologa + 30 mesi di previsione di liquidazione) con ipotesi di inizio calcolo al 01/01/2014;

Crediti chirografari, ammessi al voto, con soddisfacimento in misura pari al 100% senza interessi,

Crediti postergati, ammessi al voto, con pagamento subordinato al 100% senza interessi.

Con note depositate il 27.06.2014, la società concordataria ha precisato che *"i creditori privilegiati saranno comunque pagati per intero e con gli interessi legali o convenzionali decorrenti dalle rispettive scadenze"*.

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta concordataria e che è stata quindi fissata l'udienza per l'Omologazione del Concordato;

rilevato che all'udienza del 30.01.2015 sono comparsi il Commissario Giudiziario e la società proponente;

visto il verbale dell'Adunanza dei creditori dal quale risulta che è stata raggiunta la maggioranza dei voti, ai sensi dell'art 177.1° comma, l.fall.;

rilevato che non sono state promosse opposizioni;

rilevato che l'avv. Cardone ha depositato le comunicazioni, con esito favorevole, effettuate via PEC ai tre creditori dissenzienti;

richiamato il parere favorevole all'omologazione del Commissario Giudiziale, confermato nel corso dell'udienza;

rilevato che il P.M., comparso all'udienza, non si è opposto all'omologa;

preso atto che per la nomina alla carica di liquidatore, il piano prevede la sig.ra Maria Allegra, e ritenuto che la stessa non ha i requisiti previsti dall'art. 28 L.F., onde deve intervenire il potere-dovere di questo tribunale di nominare un diverso liquidatore, disattendendo le indicazioni della proposta;

ritenuto quindi che il concordato deve essere omologato;

P.Q.M.

visto l'art. 180 l. fall., definitivamente pronunciando, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da CIFAM s.n.c. CF:01221820804, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Maria Allegra;

nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Sergio Labozzetta;

stabilisce che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni.

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di



liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse:

- b. il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter LF tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e. il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- f. il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo per come previsto per i Curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171 . comma 2, L.F.; conclusa l'esecuzione del Concordato Preventivo con cessione dei beni, il Liquidatore e il Commissario giudiziale depositano un rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto previsto dall'art. 33 L.F.;
- g. il Commissario Giudiziale predispone ogni sei mesi relazione riepilogativa e sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- h. il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa foro riservata ai sensi dell'art.186 LF. ;




- i. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sui conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- j. il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;
- k. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal giudice Delegato;
- l. ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

riserva al Giudice Delegato, dr.ssa Caterina Ascitutto, ogni ulteriore provvedimento, compresa la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.

Reggio Calabria, 30. 01 2015.

Il Giudice Delegato



Il Presidente



Up. 30.1.15  
UP

